

Decreto n.  
Prot.

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 03.06.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.2024, in vigore dal 12.07.2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 del 08.02.2024;
- Visto l'articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 rubricato "*Cessione dei riposi e delle ferie*";
- Visto l'articolo 95 "Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse" del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, il quale prevede che le ferie debbano essere fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto di procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
- Visto l'articolo 96 "Ferie e riposi solidali" del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 siglato in data 18 gennaio 2024, il quale disciplina l'istituto delle ferie e dei riposi solidali;
- Riconosciuto il valore sociale dell'istituto delle ferie e dei riposi solidali volto ad accrescere il benessere organizzativo del personale tecnico-amministrativo attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi/colleghe, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già attuate dall'Ateneo;
- Considerato che l'istituzione della Banca del tempo solidale consente di assicurare maggiore celerità e prossimità al bisogno del dipendente, riducendo il periodo intercorrente tra l'insorgere della necessità e l'effettiva assegnazione di ferie e riposi solidali;
- Considerato che dal presente Regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;
- Visto il verbale della seduta di contrattazione collettiva integrativa del 09/10/2024 in cui si approva l'ipotesi di "Regolamento disciplinante la banca del tempo solidale dell'Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell'art. 96 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021";
- Vista la delibera del Senato Accademico del 28 ottobre 2024;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2024;

## DECRETA

l'emanazione del "Regolamento disciplinante la banca del tempo solidale dell'Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell'art. 96 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021" nel testo allegato al presente provvedimento che ne fa parte integrante (All. A). Il Regolamento sarà vigente dal momento della sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

Siena,

IL RETTORE  
(prof. Tomaso Montanari)\*

La Responsabile del Procedimento: Silvia Tonveronachi\*

La compilatrice: Laura Bambagioni

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

(All. A)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, AI SENSI DELL'ART. 96 DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERIODO 2019-2021

### **Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione**

1. Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è consentito cedere volontariamente e a titolo gratuito, in tutto o in parte, quali ferie solidali ai sensi dell'art. 96 del C.C.N.L. 2019-2021:
  - a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, nonché le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane annuali di cui deve necessariamente fruire;
  - b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 95 del C.C.N.L. 2019-2021.
2. La quantificazione delle ferie massime cedibili di cui alla lettera a) è, in caso di dipendenti a tempo parziale, riproporzionata in base al regime orario adottato.

### **Art. 2 – Istituzione della Banca del tempo solidale**

1. Le ferie solidali cedute ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento alimentano la Banca del tempo solidale dell'Università per Stranieri di Siena.
2. Ai fini dell'implementazione della Banca del tempo solidale, l'Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di Gennaio, alla pubblicazione di un avviso interno rivolto al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato per la cessione volontaria delle giornate di cui all'articolo 1.
3. Qualora in corso d'anno dovessero pervenire richieste ai sensi del successivo articolo 5 e nella Banca del tempo solidale non vi fosse un numero sufficiente di giornate tali da soddisfare la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione di apposito avviso interno con invito alla cessione di ferie solidali per un numero sufficiente a garantire il soddisfacimento della richiesta.
4. I dipendenti che intendono aderire agli avvisi dei commi precedenti formalizzano la propria decisione indicando il numero di giorni di ferie da cedere.
5. Una volta cedute, le ferie solidali sono accantonate nella Banca del tempo solidale. Il dipendente che ha ceduto ferie solidali può, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone apposita richiesta, entro e non oltre dodici mesi dall'anno di maturazione e fermo restando il limite di cui all'art. 95, comma 12, del C.C.N.L. 2019-2021 (10 giorni nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione).
6. L'Amministrazione, alle date del 30 Aprile e del 31 Ottobre di ogni anno procederà ad un riscontro del numero di giorni di ferie ceduti e presenti della Banca del tempo solidale. L'Amministrazione procederà a dare evidenza e comunicazione ad ogni dipendente che ha aderito alla Banca del tempo solidale riguardo alla propria situazione.

### **Art. 3 – Condizioni di ammissibilità alla fruizione**

1. Sono ammessi ad usufruire di ferie solidali i dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, adeguatamente certificate da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per particolari condizioni di salute si intendono sia i casi di disabilità accertata ai sensi della normativa vigente in materia, sia stati di salute transitori connotati da un livello di gravità non ordinaria e attestati da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

### **Art. 4 – Domanda per la fruizione e riconoscimento dell'utilizzo**

1. Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità di cui all'articolo precedente può avanzare, in ogni momento, apposita richiesta di utilizzo di ferie solidali per un massimo di trenta giorni, reiterabile nel caso in cui permangano le condizioni di necessità.
2. Alla richiesta deve essere allegata apposita certificazione medica rilasciata da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata attestante lo stato di necessità di cure costanti dei soggetti indicati all'articolo 3.
3. Dopo aver svolto le opportune verifiche, sulla base delle disponibilità presenti nella Banca del tempo solidale l'ufficio competente procede all'assegnazione dei giorni richiesti, fermo restando il limite massimo di trenta giorni per ciascuna istanza.
4. Qualora il numero di giorni presenti nella Banca del tempo solidale sia superiore al numero dei giorni richiesti, l'assegnazione verrà effettuata, ove possibile, in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. In caso di impossibilità di riproporzionare verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.
5. In caso di richieste plurime e/o nel caso in cui il numero di giorni presenti nella Banca del tempo solidale sia inferiore al numero di giorni richiesti, le ferie sono assegnate in misura proporzionale fra tutti i richiedenti in modo da garantirne un'equa distribuzione. Contestualmente, l'Amministrazione attiva la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento e procede quindi all'assegnazione delle ulteriori giornate necessarie a soddisfare le richieste in base alle disponibilità pervenute.
6. Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non può superare la durata del contratto a tempo determinato.

### **Art. 5 – Modalità di fruizione**

1. La fruizione della Banca del tempo solidale avviene per giornate intere ed è subordinata al complessivo esaurimento da parte del soggetto percettore delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del C.C.N.L. 2019-2021 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
2. Una volta assegnate, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione.

3. Ove cessino le condizioni di necessità previste dall'articolo 3, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, queste tornano nella Banca del tempo solidale, salvo nei casi in cui essendo state raccolte mediante la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo il criterio di proporzionalità.

**Art. 6 – Trattamento dei dati personali, rispetto della riservatezza e tutela dell'anonimato**

1. Le operazioni di raccolta e assegnazione della Banca del tempo solidale sono effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e nel rispetto della riservatezza dei cedenti e dei percettori, anche tra loro stessi, di cui è garantito l'anonimato in ogni fase del procedimento.

**Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. L'Amministrazione si impegna a verificare annualmente gli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e a informare le OO.SS. e le R.S.U. degli esiti di tali verifiche.
3. La delegazione di parte pubblica e le OO.SS.-RSU si impegnano, come previsto dall'art. 96 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 2019-2021, ad inserire nel presente Regolamento la possibilità di cedere anche le ore accantonate nel conto ore individuale di cui all'arti. 27 del C.C.N.L. 16/10/2008, da fruire in giornate di riposo, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Regolamento, previa revisione del "Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro" (D.R. n.167/2023).
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.